

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-991 del 18/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA GALILEO GALILEI, RICHIESTA DALLA DITTA LIFT TEK ELECAR SPA PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-991 del 17/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA GALILEO GALILEI, RICHIESTA DALLA DITTA LIFT TEK ELECAR SPA PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 2876 del 08/06/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, (rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 17227 del 05/08/2021), aggiornata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 4241 del 23/08/2022 (rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 22736 del 14/11/2022), per l'attività di "fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Galileo Galilei n. 7, richiesta dalla ditta LIFT TEK ELECAR SPA (P.IVA 01000510337- sede legale in Castel San Giovanni via Galileo Galilei), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel San Giovanni in data 29/11/2024, trasmessa con nota prot. n. 26814 del 02/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 217824 del 02/12/2024 – pratica Sinadoc 39743 - dal procuratore della ditta LIFT TEK ELECAR SPA (P.IVA 01000510337- sede legale in Castel San Giovanni via Galileo Galilei), per il rilascio della modifica sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente all'attività di "fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione", svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Galileo Galilei n. 7, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (proseguimento senza modifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 226664 del 13/12/2024 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 227511 del 16/12/2024 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 229439 del 18/12/2024, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 154 del 02/01/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 292 del 02/01/2025), con prescrizioni, fatto salvo diverso parere tecnico della competente ARPAE territoriale;
- parere favorevole in ordine alle "emissioni in atmosfera", ex art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006, del Comune di Castel San Giovanni prot. n. 2667 del 04/02/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 21792 del 04/02/2025);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa LIFT TEK ELECRA SPA (P.IVA 01000510337- sede legale in Castel San Giovanni via Galileo Galilei), per l'attività di "fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione", svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Galileo Galilei n.

7, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale a favore della ditta LIFT TEK ELECAR SPA (P.IVA 01000510337- sede legale in Castel San Giovanni via Galileo Galilei), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Castel San Giovanni, Via Galileo Galilei n. 7, (relativamente all'attività di "fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione"), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2876 del 08/06/2021, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 4241 del 23/08/2022;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per il titolo abilitativo "impatto acustico", **è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 05/08/2021**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 17227), da parte del SUAP del Comune di Castel San Giovanni, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale DET-AMB 2876 del 08/06/2021, (aggiornata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 4241 del 23/08/2022);

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

8. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 39743-24 (Attività istruttoria n. 8 del 07/02/2025)		
LIFT-TEK ELECAR S.P.A. (P.IVA/C. FISC. 01000510337)		
Stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Galilei		
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI		
Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);		
DESCRIZIONE		
La modifica consiste nella dismissione della granigliatrice alla quale è correlata l'emissione E13 "Granigliatura". L'impianto sarà sostituito da una nuova granigliatrice di ultima generazione avente il medesimo funzionamento di quella sostituita. La nuova emissione è E35 "IMPIANTO DI GRANIGLIATURA". La ditta comunica l'invarianza di quanto autorizzato in particolare per: - tipologia e quantitativi delle materie prime utilizzate; - impianti termici civili (tutti alimentati a metano, la cui sommatoria delle potenzialità è inferiore a 3 MW).		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI SABBIATURA		
Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	FT	
EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA		
Portata massima	28500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	AU	
EMISSIONE N. E5 CABINA DI VERNICIATURA		
Portata massima	28500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	AU	
EMISSIONE N. E6 GENERATORE D'ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO (potenza 116 kW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272		
EMISSIONE N. E7 FORNO DI ESSICCAZIONE		
Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E8 LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E9 – GENERATORE D'ARIA CALDA A METANO (potenza. 35,91 kW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E10 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E11 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 1

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E12 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 2

Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E14 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 3

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E16 FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema abbattimento

-

EMISSIONE N. E17 – GENERATORE D'ARIA CALDA A METANO (potenza. 350 kW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E18 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	11000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	FT	

EMISSIONE N. E21 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE 2

Portata massima	13000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	FT	

EMISSIONE N. E22 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	28000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	
Sistema abbattimento	FT	

EMISSIONE N. E23 FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E24 GENERATORE D'ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO (potenza 465 KW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E25 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 4

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E26 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 5

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E27 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E28 FRONTE ASPIRANTE CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	FT	

EMISSIONE N. E29 TUNNEL DI GRANIGLIATURA

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	FT	

EMISSIONE N. E30 ASPIRAZIONE AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E31 ASPIRAZIONE AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E32 ASPIRAZIONE AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Sistema abbattimento	-	

EMISSIONE N. E33 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	AU + FT	

EMISSIONE N. E34 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	AU + FT	

EMISSIONE N. E35 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	4650	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento	FT	

- 1) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse. A tal fine:
 - la cabina di verniciatura di cui alle emissioni E33 ed E34 deve essere dotata di un plenum aspirante lungo tutta la superficie del grigliato; la velocità media dell'aria deve essere superiore a 0,4 m/s e in ogni punto non inferiore a 0,3 m/sec (a 90 cm dal suolo) ed il fronte aspirante deve essere circondato sui tre lati in modo da formare una cabina aperta a ventilazione verticale;
 - per gli impianti di verniciatura generanti le emissioni E4, E5, E18, E22 e E28 l'attività deve essere svolta in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - è opportuno che siano mantenuti chiusi i contenitori delle vernici non utilizzate;
 - relativamente all'attività di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
- 2) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso o prodotti all'acqua con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- 3) il gestore non deve superare i seguenti consumi:
 - consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 110 kg/g;
 - consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti pari a 11 Kg/g;
 - consumo massimo giornaliero di prodotto sgrassante pari a 4 kg/g;**per un input massimo di COV pari a 4985 kg/anno;**
- 4) le operazioni di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti (emissioni E4, E5, E18, E22, E23, E28, E33 ed E34) devono essere svolte nelle apposite cabine e impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e dotate di idoneo sistema di abbattimento delle polveri. In considerazione della tipologia emissiva, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti. Il sistema di abbattimento degli inquinanti deve essere comunque mantenuto in perfetta efficienza;
- 5) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte negli appositi forni (E7, E16 ed E23), con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Fermo restando il rispetto dei limiti fissati, stante la tipologia di emissione, il gestore può non effettuare monitoraggi durante tale operazione;
- 6) le operazioni di sgrassaggio devono essere svolte in apposito impianto con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di COV (espressi come COT) pari a 50 mg/Nm³. Fermo restando il rispetto di tale limite, stante la tipologia di emissione, il gestore può non effettuare monitoraggi durante tale operazione;
- 7) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti all'acqua, dei prodotti vernicianti a solvente, dei diluenti dei prodotti sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 8) sul registro di cui al punto precedente devono essere annotati anche i consumi annui di olio refrigerante utilizzato;
- 9) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- 10) in caso di funzionamento non contemporaneo di impianti presidiati da un medesimo impianto di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- 11) i camini di emissione E1, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E21, E22, E23, E25, E26, E27, E28, E29, E33, E34 ed E35 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con

quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- 12) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 13) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 14) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **Sostanze alcaline**: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- 15) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E8, E10, E11, E12, E14, E21, E25, E26, E27, E29 ed E35 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- 16) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 17) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 18) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 19) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 20) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;

- 21) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 22) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 23) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 24) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 25) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 26) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 27) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 28) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 29) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

- 30) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 31) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 32) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dell'impianto generante E35 con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E35** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 33) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 34) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 35) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 36) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

È fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 217824 del 02.12.2024.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.